

REGOLAMENTO (CE) N. 769/96 DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 1237/95 relativo alle modalità di applicazione dello stabilizzatore delle rese utilizzate per il calcolo di pagamenti compensativi previsti dal regolamento (CEE) n. 1765/92

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2989/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1765/92, per evitare che complessi piani di regionalizzazione comportino spese reali sensibilmente superiori alle rese storiche, prevede l'adeguamento dei pagamenti compensativi nel corso della campagna successiva, proporzionalmente al superamento della resa storica risultante dai piani di regionalizzazione applicati nel 1993 o, nel caso dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, del piano applicato nel 1995;

considerando che il regolamento (CE) n. 1237/95 della Commissione ⁽³⁾ specifica la procedura da seguire per constatare detti superamenti e fissa in particolare le rese storiche di riferimento; che occorre completare l'elenco delle suddette rese storiche per quanto riguarda l'Austria, la Finlandia e la Svezia; che la resa storica del Land Brandenburg in Germania deve essere adattata per tener conto dell'incorporazione in questo Land di una parte del territorio del Land Mecklenburg-Vorpommern;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1237/95 è modificato come segue:

- 1) Nella parte relativa alla «Germania», per il Land Brandenburg la cifra «4,52» t/ha è sostituita dalla cifra «4,54» t/ha.
- 2) Sono aggiunte l'«Austria», la «Svezia» e la «Finlandia», con una resa media storica rispettiva di «5,27» t/ha, «4,02» t/ha e «2,82» t/ha.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1, paragrafo 1, è applicabile a decorrere dalla campagna 1994/1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. L 312 del 23. 12. 1995, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 121 dell'1. 6. 1995, pag. 29.